



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 472 / 2026

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2026. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2026

IL DIRIGENTE

Giusta nomina presidenziale effettuata con decreto della Presidente n. 21 del 30/01/2026 avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente amministrativo mediante contratto a tempo determinato triennale ai sensi dell'art. 110, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, alla dott.ssa Laura Catapano a decorrere dal 01/02/2026";

Dato atto che la responsabile del procedimento ai sensi del Legge 241/1990 è la responsabile del Servizio Risorse Umane, dott.ssa Claudia Simonti, per la quale non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente;

RICHIAMATI

- lo Statuto della provincia (art. 32);
- il Regolamento di organizzazione dell'Ente (art. 9)
- l'art. 43 del Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Delibera di C.P. n. 42 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- gli artt. 107 e 109 in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed assegnazione delle relative funzioni;
- l'art. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

Premesso che:

- il D.Lgs. n. 165/2001 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate (inde Fondo);
- la costituzione del Fondo costituisce una competenza di ordine gestionale per le risorse stabili, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, mentre l'incremento della parte variabile è di competenza dell'organo di governo;
- le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni

contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- L'ente ha ripristinato la dirigenza tramite:
 - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 23/2/2023 avente ad oggetto: "CRITERI GENERALI RELATIVI ALL'ASSETTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA PROVINCIA DI LIVORNO - PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO";
 - deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. PROPOSTA";
 - deliberazione della Assemblea dei Sindaci n. 2 del 16/3/2023 avente ad oggetto: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO. ADOZIONE. ";
- si rende necessario quindi costituire il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art 57 comma 5 del CCNL 17/12/2020 personale dirigente ossia "anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive di altri enti,....., nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge";
- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per personale non dirigente, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 58 del CCNL 23.02.2026 e art.79 del CCNL 16.11.2022 e risultano suddivise in:
 - A UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
 - B RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - C RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 79 del CCNL 16.11.2022;
- nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per personale dirigente e segretario, le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dal CCNL 23.02.2026;

Considerato che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva integrativa e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva integrativa;

Visto

- art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei*

principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che detta limiti alla crescita della spesa di personale, ancorandola al dato medio anni 2011-2013 disapplicato dall'art. 2 c. 1 DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144;
- per gli anni 2015 e 2016: l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, il quale prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 il quale prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;
- per gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*; per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui sopra non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;
- dal 2022 trova applicazione l'art. 33 del DL 34/2019 comma 1-bis ha disposto per le province e le città metropolitane - in analogia a quanto già previsto per regioni e comuni- una nuova disciplina delle assunzioni di personale e di limite al trattamento accessorio, entrata in vigore con l'emanazione del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022, in particolare *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

Visto il parere della Corte dei Conti della Lombardia n. 95/2020/PAR in particolare *“Per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.”*

Vista la risposta della RGS n. 12454 del 15/1/2021 in particolare *“Pertanto la misura dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di*

personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso in sede di Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 eccetera);
2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo ricompreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede ecc.)."

La quantificazione che precede va effettuata una unica volta, in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata, attese le differenze della retribuzione accessoria previste per il personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto.

La misura dell'incremento del limite per il complesso dell'amministrazione risulta così individuata dalla norma in oggetto: "Il limite ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite". Ciò comporta che il limite va adeguato in aumento in modo proporzionale agli incrementi di personale individuati dalla norma in eccesso rispetto al personale in servizio alla data del 31.12.2018, distintamente per il personale con qualifica dirigenziale ed il personale del comparto.

Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 33 del decreto legge n. 34/2019 risulta finalizzato ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto si ritiene che vada preso in considerazione ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato ed avendo cura di escludere dal calcolo le assunzioni a tempo indeterminato di personale in precedenza in servizio a tempo determinato, il cui trattamento accessorio risulta già ricompreso nel fondo per la contrattazione integrativa.

Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene che questa vada individuata dalla presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno; pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno).

Tale metodologia – che è già nota alle amministrazioni in quanto prevista per la compilazione annuale della tabella 12 del Conto Annuale, cioè della rilevazione disposta dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165– consente di rilevare in modo operativamente semplice e verificabile le unità di personale aggiuntive rispetto al personale rilevato al 31.12.2018 ed in generale, ma soprattutto per le quantificazioni relative alle amministrazioni di dimensione ridotta, di tenere nel giusto conto gli effetti delle assunzioni e cessazioni avvenute in diverse date dell'anno.

Ciò premesso, la puntuale quantificazione dell'incremento di unità di personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'anno di riferimento sarà determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018 arrotondate al secondo decimale ove necessario.

Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per la relativa quota accessoria per dipendente calcolata secondo le indicazioni con riferimento a tale categoria di personale."

Visto che la Corte dei Conti della Lombardia nella deliberazione n. 211 del 16/12/2022, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte dei conti, Sez. reg. contr. Marche, del. n. 22/2022; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 27/2021), segnala che, con riferimento al trattamento accessorio dei dirigenti:

– l'adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale ex art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 include, oltre al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, quello riservato ai dirigenti, stante l'espresso richiamo alle relative risorse contenuto nel decreto Madia;

– solo al ricorrere della condizione prevista dalla legge, data dall'incremento del numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018, deriva la possibilità di un incremento del trattamento accessorio del personale determinato per il 2016 in misura proporzionale alle unità di personale assunte per comparto di appartenenza.

La fattispecie della prima istituzione delle posizioni dirigenziali da parte dell'ente, secondo la deliberazione in commento, non comporta, tuttavia, l'esigenza di garantire il salario accessorio medio riconosciuto al personale al 31 dicembre 2018 in presenza di un incremento della dotazione organica, quanto, piuttosto, la necessità di rideterminare, in via figurativa, il valore (e il conseguente limite) della spesa per il trattamento accessorio ex art. 23, c. 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Ad avviso della Corte, pertanto, a tal fine, in assenza di un parametro storico (valore del 2016), si può far riferimento alle indicazioni fornite dall'ARAN e recepite nell'art. 57, c. 5, del Ccnl. del 17 dicembre 2020, secondo cui *"gli enti di nuova istituzione o che istituiscano per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l'entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge"*.

In conclusione, i magistrati contabili si pronunciano nel senso che *"in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di*

riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”.

Nel 2016 non c'erano dirigenti nella Provincia di Livorno e quindi nemmeno il relativo Fondo per la contrattazione decentrata, in quanto cessati nel 2015.

Dato atto pertanto che ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 anche per l'anno 2026, il totale delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della Legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2026 per il personale non dirigente, mentre il limite dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 per il comparto della dirigenza viene ricostituito;

Richiamata la Circolare n. 25 del 10/05/2022 del M.E.F. - Ragioneria Generale dello Stato relativa al conto annuale 2021 che ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017, prevede che vengano considerate le risorse destinate alla retribuzione accessoria per le seguenti macro categorie: Segretario Generale (senza convenzione come da nuove indicazioni), Dirigenti, Personale non dirigente, quest'ultima a sua volta comprensiva del Fondo risorse decentrate, Fondo straordinario e Fondo PO;

Visto l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, che prevede: “A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.”;

Vista il parere del collegio dei revisori con verbale n. 13 del 22/7/2025, a corredo della documentazione inerente la variazione di Bilancio e del Dup 2025-2027 effettuata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 30/07/2025 nel quale è stato previsto lo stanziamento incrementale di euro 100.000 per il fondo risorse decentrate oltre ad oneri riflessi ed irap, ai sensi dell'14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25;

Vista la determina n. DETERMINAZIONE N. 228/2025 avente ad OGGETTO: "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025. VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2025”, con la quale è stato aumentato stabilmente il fondo di euro 100.000,00 ;

Ricordato che alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi dal parte della Ragioneria generale dello Stato: non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017; vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come di seguito indicate in base alle indicazioni della suddetta Circolare M.E.F. - Ragioneria Generale num. 18/2021:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;
- trattamento accessorio Segretari Comunali e Provinciali;
- fondi dirigenti;

Vista, in ultimo, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n.17 del 30/9/2024 , la quale stabilisce "le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui art.82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui art. 23, comma 2, del d.lgs. n.75/2017;

Viste, le linee di indirizzo circa la parte variabile del fondo è stata definita dalla Presidente con decreto n. 105 del 26/08/2026;

Visto il Decreto della Presidente n. 23 / 2026 del 2/2/2026 avente ad oggetto " FUNZIONI AGGIUNTIVE E ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL SEGRETARIO PROVINCIALE";

Dato atto quindi che la costituzione del fondo risorse decentrate potrà essere integrata, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell'anno 2016;

Considerato che la Provincia

- ha rispettato gli equilibri di bilancio 2026;
- nell'anno 2025 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 ai sensi dell'articolo 1, commi 557 e 562 della legge n. 296 del 2006 disapplicato dall'art. 2 c. 1 DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144; e che gli stanziamenti sul bilancio 2026 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;
- nell'anno 2025 la spesa di personale è stata mantenuta nel rispetto del tetto di spesa del personale secondo quanto previsto dall'art. art. 33, c. 1, del d.l. 34/2019 e dal decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 11/1/2022 pubblicato in G.U. n. 49 del 28/2/2022 e che gli stanziamenti sul bilancio 2026 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Premesso tutto quanto sopra, si ritiene necessario procedere in base alle regole contrattualmente vigenti dai vari CCNL alla quantificazione del Fondo delle risorse decentrate anno 2026 -tenuto conto di quanto di seguito dettagliato per le risorse stabili e per la risorse variabili- per poi quindi verificare la compatibilità dello stesso rispetto al vincolo di contenimento imposto dal D.lgs 75/2017 (non superamento importo del Fondo 2016) e conseguentemente determinare in via definitiva il Fondo risorse decentrate anno 2026 per ogni macrocategoria;

Vista la Relazione tecnico-finanziaria per la certificazione della costituzione del Fondo per le risorse decentrate - ANNO 2026, qui allegata, (ex articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001, secondo il modello di cui alla Circolare MEF n. 25 del 19/07/2012) predisposta in data 27/08/2026 e inviata al Collegio dei Revisori in pari data, contenente le norme e i contenuti di dettaglio circa la composizione dei singoli fondi per macrocategoria come di seguito:

	IMPORTO	di cui non soggette al limite
Personale	1.222.862,90	523.493,28
EQ	195.778,54	21.527,70
Straordinario	84.385,00	0
TOT. Pers. Non dirigente	1.503.026,44	545.020,98
Segretario	38.544,46	3.656,30
Dirigenti	137.908,00	52.131,50

Considerate le risorse quantificate per le ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente rilevanti ai fini del limite (Fondo EQ e Fondo straordinario) come indicate nella tabella di costituzione dei fondi salari accessori previste allegata al presente Decreto (ALLEGATO 1);

Riduzione ex art. art. 23, comma 2 D.lgs 75/2017

Verificato che il fondo così come quantificato, al netto delle risorse non soggette al limite, non rispetta i vincoli e i limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 e **ritenuto** pertanto decurtare ulteriormente il fondo di **€.234.218,77** quale importo corrispondente alla differenza tra fondo 2026 e fondo 2016, che diventano poi **€. 251.218,79 per effetto della detrazione stabile limite per conglobamento indennità comparto** di €. 16.999,92 come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2 e 5);

Dato atto pertanto che a seguito di tutte le operazioni di verifica come sopra rappresentate, il Fondo risorse decentrate anno 2026 risulta definitivamente quantificato in. **€. 1.503.026,44** come dettagliato nella tabella di costituzione del Fondo risorse decentrate – totale Fondo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);

Viste le ulteriori risorse che la richiamata Circolare del MEF- Ragioneria Generale dello Stato num 25/2022 prevede di considerare ai fini della verifica del limite complessivo d'ente come di seguito indicate:

- ulteriori componenti della macrocategoria Personale non dirigente e cioè Fondo Elevate Qualificazioni e Fondo straordinario, come quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 2);
- le risorse destinate al trattamento accessorio del Segretario Generale come indicate nella suddetta Circolare, ma con la convenzione e con gli oneri al 100% in quanto ente capofila (tranne che la retribuzione di risultato), e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 3);

- le risorse destinate al trattamento accessorio dei Dirigente e quantificate nella tabella allegata al presente Decreto (ALLEGATO 4);

Verificato altresì, come indicato dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia con Deliberazione 195/2024/PAR del 11/9/2024 la quale sancisce che “il tetto di spesa previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali), che le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite complessivo delle risorse d’ente anno 2026 rispetta il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2026, così come definito con il presente atto, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, disapplicato dall’art. 2 c. 1 DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144 e l’art.33 del d.l. 34/2019;

Visti

- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 42 del 30/07/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028, e s.m.i;
- la Delibera del Consiglio Provinciale n. 82 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n° 2 del 8/01/2026 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE P.E.G. 2026 E MANUALE OPERATIVO DI GESTIONE 2026” e ss.mm.ii.;
- il Decreto Presidenziale n° 48 del 30/03/2026 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028 ” e ss.mm.ii.;
- la Delibera del Consiglio provinciale num. 17 del 28/04/2026 con la quale è stato approvato il conto consuntivo 2025;

in cui sono state stanziare ed assegnate le risorse per la contrattazione decentrata così come definite con il presente atto;

Preso atto che della presente costituzione sono già state impegnate le somme relative ai rispettivi istituti contrattuali di natura fondamentale e o fissa e continuativa:

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2), che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l’imputazione nell’esercizio di liquidazione;

Dato atto che questa Amministrazione ha provveduto, ai sensi dell’art. 40 bis del D.lgs. 165/2001 relativamente al trattamento accessorio 2025, all’invio al M.E.F. ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della scheda informativa 2 “contrattazione integrativa” e della Tabella 15 “costituzione e destinazione dei fondi per il trattamento accessorio” del Conto annuale, all’elaborazione, quale parte essenziale del processo di contrattazione integrativa, della relazione tecnico-finanziaria e della relazione integrativa (certificate dall’organo di revisione) relativamente al contratto decentrato 2025 ed alla trasmissione all’A.R.A.N. del contratto e della relazione di cui sopra, unitamente

alla trasmissione al C.N.E.L.;

Dato atto altresì che relativamente al trattamento accessorio 2025, questa Amministrazione ha già provveduto all'invio al M.E.F. del conto annuale 2025 e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione Trasparente- Sezione Personale - Contrattazione integrativa- Costi contratti integrativi - della suddette schede/tabelle;

Dato atto che la quantificazione del Fondo per il trattamento accessorio del personale dipendente è correlata all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali, come risulta in ultimo dalla Relazione sulla performance anno 2025, approvata con Decreto della Presidente num. 71 del 08/06/2026 e validata dal Nucleo di Valutazione in data 12/06/2026, nonché dal vigente Sistema per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione provinciale;

Dato atto del parere num. 22 del 4/09/2026, conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nei Fondo risorse decentrate 2026 così come previsto nelle Circolare MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012 (da ultimo Circolare num 12/2026);

Dato atto che il presente Decreto sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle RSU;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2026,

Sentito il Segretario,

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

- 1 **di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali del personale dirigente e segretario del 23.02.2026 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 per il **Segretario** è costituito in **€.** **82.352,64 (di cui a carico ente euro 38.544,46)** e per i **Dirigenti** è costituito in **€.** **137.908,00** , e che gli stessi rispettano quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 3 e 4 al presente Decreto;

- 3 **di dare atto** che, in applicazione di quanto disposto dall'art 59 del CCNL 23.02.2026 e art. 79 del CCNL Funzioni Locali del **personale non dirigente** del 16.11.2022 ed operate le decurtazioni imposte dai vigenti limiti in materia di trattamento accessorio del personale, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2026 è costituito in **€. 1.503.026,44** , e che lo stesso rispetta quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come da ALLEGATO 2 al presente Decreto;
- 4 **di dare atto** che, ai fini del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017, sia le singole macro categorie rilevanti ai fini della verifica del limite complessivo delle risorse d'ente anno 2026 rispettano il limite 2016, come rappresentato nella tabella di verifica del limite al trattamento accessorio complessivo allegata al presente Decreto (ALLEGATO 5);
- 5 **di dare atto** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento, alla luce di eventuali mutamenti legislativi, contrattuali o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito con particolare riguardo ad incentivi progettazione e propine avvocati una volta acquisite a consuntivo le somme a tale titolo corrisposte a valere sul fondo 2026;
- 6 **di dare atto** che:
- 6.a il **totale del fondo 2026 dipendenti come definitivamente quantificato in €.** **1.222.862,90** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2025 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.Lgs. 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa di personale:
- **per €.** **377.000,00** **sul capitolo 10109011/2** Retribuzioni – Art. 15, comparto B, codice V livello 1010101008, codice COFOG 13, Codice europeo 8, impegnato €. **377.000,00** - Impegno n. 186/2026;
 - **per €.** **545.647,06** **sul capitolo 10109011/3**, Fondo Progressioni orizzontali, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di €. **640.000,00** impegnato per euro **640.000,00** - Impegno n. 187/2026 da ridurre per la differenza;
 - **per €.** **20.000,00** **sul capitolo 10109011/6**, Produttività, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, su un totale stanziato di €. **20.000,00** da impegnare;
 - **per €.** **10.000,00** **sul capitolo 101020116**, compensi avvocatura spese compensate, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non ancora impegnato;
 - **per €.** **22.000,00** **sul capitolo 1011113**, compensi avvocatura vittoria di spese, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
 - **per €.** **100.000,00** **sul capitolo 101090140**, incentivi progettazione dipendenti, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato; oggetto di variazioni dai capitoli principali di spesa dell'opera/servizio;
 - **per €.** **29.051,00** **sul capitolo 1011076**, Risorse decentrate Economie anno precedente, codice V livello 1010101004, codice COFOG 13, Codice

europeo 8 su un totale stanziato di €. 29.613,15 da impegnare;

- **per €. 40.419,72 sul capitolo 1011077**, Economie anno precedente straordinario, codice V livello 1010101004, codice COFOG 18, Codice europeo 8 su un totale stanziato di €. 40.901,00 da impegnare;
- **per €. 25.000,00 sul capitolo 1011020**, Servizi Incarichi per commissioni di concorso, codice V livello 1030210002, codice COFOG 13, Codice europeo 8, Impegni presi con atti di composizione commissioni;
- **per €. 3.745,12 sul capitolo 1011013**, straordinario polizia servizi a privati, codice V livello 1010101003, codice COFOG 13, Codice europeo 8, non impegnato;
- **per €. 50.000,00 sui capitoli vari che costituiscono il piano di razionalizzazione**;

6.b) Il totale del fondo 2026 elevate qualificazioni come definitivamente quantificato in **€. 195.778,54** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2026 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa di personale:

- **per €. 175.701,00 sul capitolo 1011012** su un totale stanziato di 175.701,00 impegnato per €. 175.701,00 - Impegno n. 188/2026
- **per €. 20.077,54 sul capitolo 10109011/7 su un totale stanziato di 70.759, da impegnare**;

6.c) Il totale del fondo 2026 per straordinario come definitivamente quantificato in **€. 84.385,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2026 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.lgs 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa di personale:

- **per €. 84.385,00 sul capitolo 101020130**, impegnato per €. 84.385,00 - Impegno n. 183/2026;

6.d) Il totale del fondo 2026 dirigenti come definitivamente quantificato in **€. 137.908,00** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2026 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.Lgs. 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa di personale:

- per €. 50.000,00 sul capitolo 1010605, stanziato €. 50.000,00, impegnato €. 50.000,00 - Impegno n. 192/2026;
- per €. 50.000,00 sul capitolo 1010207, stanziato €. 50.000,00, impegnato €. 50.000,00 - Impegno n. 201/2026;
- per €. 30.000,00 sul capitolo 101090141, stanziato €. 30.000,00 ;
- per €. 6.000,00 sul capitolo 1011020, impegnato per i singoli concorsi/prove.

6.e) Il totale del fondo 2026 del Segretario come definitivamente quantificato in **€. 82.352,64 (di cui a carico ente euro 38.544,46)** è stato oggetto di specifica previsione in sede di stanziamenti per il Bilancio 2026 e trova copertura finanziaria, nel rispetto del principio della competenza finanziaria ex D.Lgs. 118/2002, ai seguenti capitoli del Bilancio 2026 afferenti la spesa di personale:

- **per €. 82.352,64 sul capitolo 101020117**, su un totale stanziato di €. 105.000,00 impegnato per €. 105.000,00 - Impegno n. 232/2026 che include anche la retribuzione di convenzione;

- 7 **di dare atto** del parere num. 22 del 4/9/2026 conservato agli atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti ai fini della certificazione delle risorse inserite nel Fondo risorse decentrate 2026 così come previsto nelle circolari MEF – Dipartimento ragioneria generale dello stato relative alla redazione del conto annuale, secondo quanto raccomandato dalla circolare della RGS n. 25/2012, (da ultimo Circolare num 12 del 26/06/2026);
- 8 **di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Servizio Finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2026, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2027, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 9 **di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva dell'accordo economico 2026 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 10 **di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 11 **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 04/09/2026

IL DIRIGENTE
SETTORE AMM.VO - SERVIZIO RISORSE
UMANE
CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)